FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 070/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 3 febbraio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BREVI OSCAR ARNALDO SEGUITO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)
- La C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 2. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA € 500,00 INFLITTA AL SIG. MARTINELLI FABIO SEGUITO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)
- La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

- Dott. Stefano Palazzi Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci Componenti; Dott. Franco Di Mario Rappresentante A.I.A. Dott. Antonio Metitieri Segretario
- 3. RICORSO A.C. TUTTOCUOIO 1957 S.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO/LUPA ROMA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)
- La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Tuttocuoio 1957 S.M. di San Miniato (Pisa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 4. RICORSO CALC. GERALDINO DOS SANTOS GALVAO JOAO PEDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/CAGLIARI DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 124 del 24.1.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Geraldino Dos Santos Galvao Joao Pedro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIREDDA MARCO SEGUITO GARA OLBIA/PONTEDERA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Olbia Calcio 1905 di Olbia (Olbia-Tempio). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 3 febbraio 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio